



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

Deliberazione n. 202 del 27 agosto 2024 del Registro ATERP Regionale

OGGETTO: Incarico di patrocinio legale per resistere in giudizio dinanzi al Tar Calabria avverso il ricorso presentato dal coordinatore dell'Avvocatura Carolina Citrigno.

CIG: B2B10C2CA2

La Deliberazione si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv.to Grazia Maria Carmela Iannini

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di agosto il Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale, Avv. Grazia Maria Carmela Iannini, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 90 del 23 Ottobre 2023, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore Amministrativo, propone al Commissario Unico Regionale, l'adozione del presente atto.

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Pasquale Cannatelli

Il Direttore Amministrativo

Esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'ATERP Calabria

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Pasquale Cannatelli

Ufficio Contabilità Generale

impegni n° 668-669 del 26/0/2024

CAP. 07002001	€		€
Previsione iniziale di bilancio	200.000,00	Impegno per il presente atto	5.836,48
	200.000,00		5.836,48
Totale impegnato	31.803,82	Disponibilità residua	168.196,18
	37.640,30		162.359,70

Si attesta la copertura finanziaria della spesa sul Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Silvana Ambroggio

Il Dirigente dell'Ufficio
F.to Dott. Pasquale Cannatelli

Il Commissario Straordinario dell'ATERP Calabria

PREMESSO:

- che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla LR 27/1996;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP Unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all'effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 23 ottobre 2023, è stato nominato Commissario Straordinario dell'ATERP Unica Regionale l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;
- che con Decreto del Commissario Straordinario dell'ATERP Calabria n. 112 del giorno 01.07.2024 sono stati conferiti ad interim gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico dell'ATERP Calabria, rispettivamente, al dott. Pasquale Cannatelli ed all'ing. Giuseppe Raffele;
- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 15/02/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'ATERP Calabria per il triennio 2024/2026;
- che con delibere di Giunta n. 86 del 14 marzo 2024 e del Consiglio Regionale n. 282 del 18 aprile 2024, la Regione Calabria ha approvato il predetto Bilancio;

CONSIDERATO

- che è stato notificato all'Ente, a mezzo PEC, ai sensi della Legge n. 53/1994 e regolarmente acquisito al protocollo n. 15383 in data 10/07/2024, il ricorso con istanza di misura cautelare sospensiva, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria promosso dall'Avv. Carolina Citrigno, Coordinatore dell'Avvocatura interna rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Morcavallo, al fine di ottenere, previa adozione di idonea misura cautelare sospensiva dell'efficacia esecutiva, l'annullamento:
 - 1) della delibera C.S. n. 103 del 14.5.2024 con la quale veniva approvato il nuovo regolamento dell'Avvocatura dell'ATERP Calabria;
 - 2) del decreto C.S. 106 del 5.6.2024 con il quale veniva assegnata all'Avvocatura dell'Azienda l'avv. Emanuela Bilotti, con competenza per il contenzioso tributario;
 - 3) della disposizione del 24.6.2024 del Direttore amministrativo dell'Azienda;

CONSIDERATO, ALTRESI',

- che l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, statuisce che le "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";
- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte

la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri"

RILEVATO

Che risulta necessario l'affidamento a legali esterni, in ragione del fatto che il ricorso è presentato dal coordinatore dell'Avvocatura e quindi si ravvisa l'ipotesi di incompatibilità oggettiva degli Avvocati interni;

Che, per la materia trattata e per migliore difesa è opportuno affidare il patrocinio dell'Azienda a due professionisti di comprovata esperienza e competenza in ambito amministrativo;

Che, in tal modo, l'Azienda potrà godere della professionalità e dell'esperienza di due professionisti con il costo di un'unica parcella suddivisa equamente;

VISTI

il preventivo di spesa pervenuto trasmesso dall'avv. Giancarlo Pompilio, con studio in Castrovillari, Via Baldo Pisani n. 7, cod. fis. omissis, per il patrocinio legale nel citato procedimento, acclarato al protocollo dell'Azienda n. 16667 del 26/07/2024, per l'ammontare di €. 4.000,00, oltre a spese generali, Cpa ed IVA come per legge;

il preventivo di spesa pervenuto trasmesso dall'avv. Domenico Colaci, con studio in Vibo Valentia, Via Marconi n. 24, cod. fis. omissis per il patrocinio legale nel citato procedimento, acclarato al protocollo dell'Azienda n. 16666 del 26/07/2024, per l'ammontare di €. 4.000,00, oltre a spese generali, Cpa ed IVA come per legge;

RITENUTO

di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Azienda nella vertenza in parola agli avvocati suddetti, in quanto tali professionisti possiedono le capacità necessarie all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento di cui all'oggetto;

DATO ATTO

che il conferimento dell'incarico in parola avviene alle condizioni in questa sede precisate nonché alle condizioni di cui all'allegato disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il professionista incaricato si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 L. 136 del 13/08/2010. A tal fine il Codice identificativo di Gara è B2B10C2CA2;

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo f.f., ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

DELIBERA

- per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti,
- di conferire l'incarico difensivo relativo al ricorso de quo con istanza di misura cautelare sospensiva, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria promosso dall'Avv. Carolina Citrigno, all'avv. Giancarlo Pompilio del Foro di Castrovillari ed all'Avv. Domenico Colaci del foro di Vibo Valentia;
- di dare atto che il conferimento dell'incarico in parola avviene alle condizioni di cui in premessa e alle condizioni di cui all'allegato disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di impegnare conseguentemente la spesa di € 5.836,48 per ciascun professionista sul relativo capitolo 07002001 del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale in forma integrale per un periodo di 15 giorni;
- di dare atto che il presente atto comporta impegno di spesa sul Bilancio dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Avv.to Grazia Maria Carmela Iannini

SI ATTESTA

- **che** la presente Deliberazione:
- è stata pubblicata sull' Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 27.08.2024.

Catanzaro, 27.08.2024.

**Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto**
